



ATTO N. 431

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


dei Consiglieri Mancini, Fioroni, Carissimi, Pastorelli, Rondini, Peppucci e Nicchi

“ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL WELFARE AZIENDALE”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali

il 01/09/2020

Trasmesso alla II e III Commissione Consiliare Permanente il 03/09/2020

**Regione Umbria****Assemblea legislativa**AOO Segreteria Generale
prot. n. 0005717 del 01/09/2020
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 12/6/8/2Presidente II Commissione Consiliare Permanente
Valerio ManciniPalazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA**Proposta di legge regionale**


“Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale”

Art. 1**(Istituzione e compiti)**

1. È istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'Osservatorio regionale sul welfare aziendale per lo studio, la ricerca e la promozione del welfare aziendale, anche al fine di migliorare le politiche familiari e per incentivare la coesione sociale.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) promozione di studi e ricerche sul welfare aziendale;
 - b) promozione di iniziative per favorire la conoscenza delle ricerche e delle buone pratiche in materia di welfare aziendale, anche della pubblica amministrazione;
 - c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di welfare aziendale.

Art. 2**(Componenti)**

1. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di attività economiche;
 - b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi sociali;
 - c) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Umbria;
 - f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni che operano in materia di welfare maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni che tutelano e promuovono la vita umana maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni che promuovono il miglioramento della qualità del lavoro e del vivere civile maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
3. L'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura dirigenziale dell'Assemblea legislativa di supporto allo stesso.



Art. 3


(Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14)

1. Il comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), è abrogato.
2. Al comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 14/2016, le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa".

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno 2020 con le disponibilità di spesa già autorizzate sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I "Spese correnti", e sono così quantificati:
 - a) euro 3.000,00 per gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b);
 - b) euro 2.000,00 per gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Relazione illustrativa

L'articolo 1 istituisce presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria l'Osservatorio regionale sul welfare aziendale, quale strumento per lo studio, la ricerca e la promozione del welfare aziendale, anche al fine di migliorare le politiche familiari e per incentivare la coesione sociale.

L'articolo 2 disciplina la composizione dell'Osservatorio e specifica che la partecipazione allo stesso avviene a titolo gratuito. Precisa, altresì, che l'Ufficio di presidenza dovrà, con proprio atto, disciplinare il funzionamento dell'Osservatorio. Il supporto è assicurato dalle strutture amministrative dell'Assemblea.

L'articolo 3 abroga il comma 6 dell'articolo 28 della legge regione 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e modifica il successivo comma 7, prevedendo che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea organizzi la giornata regionale del welfare aziendale al posto della Giunta regionale.

L'articolo 4 contiene la norma finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge, quantificabili per l'anno 2020 in euro 5.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.


Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge istituisce l'Osservatorio regionale sul welfare aziendale (già previsto dall'articolo 28, comma 6 dalla Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14) presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce pertanto la collocazione dell'Osservatorio presso l'Assemblea legislativa, definendone anche le funzioni, che sono:

- a) promozione di studi e ricerche sul welfare aziendale;
- b) promozione di iniziative per favorire la conoscenza delle ricerche e delle buone pratiche in materia di welfare aziendale, anche della Pubblica Amministrazione;
- c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di welfare aziendale.

Per le prime due attività è previsto, per l'anno 2020, un onere quantificato in € 3.000, a valere sulle spese già autorizzate sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I "Spese correnti".



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Presidente II Commisione Consiliare Permanente
Valerio Mancini

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

L'articolo 2 definisce la composizione dell'Osservatorio, che nella legge vigente è rinviata ad un atto di Giunta (non ancora adottato). Il comma 2 dell'articolo stabilisce che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. Pertanto, la norma non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3, comma 1 modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'Osservatorio, prevedendone la collocazione presso l'Assemblea legislativa. Tale modifica non comporta di per sé maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 2 dello stesso articolo assegna all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il compito di disciplinare con proprio atto le modalità di svolgimento della Giornata regionale del welfare aziendale, individuando una data e il programma delle iniziative, come già previsto dall'articolo 28, comma 7 dalla L.R. n. 14/2016.

Per tale attività è prevista una spesa, per l'anno 2020, di € 2.000 a cui si provvede nell'ambito delle risorse già stanziato sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

L'articolo 4 della proposta è dedicato alla norma finanziaria, che iscrive le spese per le attività dell'Osservatorio, determinate per l'anno 2020 in € 5.000, complessivi, alla già richiamata Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I "Spese correnti". Inoltre, il comma 2 della norma finanziaria stabilisce che, per gli anni successivi al 2020, alle spese derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziato annualmente con la legge di bilancio regionale.

Il Consigliere Regionale
Valerio Mancini

PADA FIORONI

DANIELE CARASSINI

PASTORETTI STEFANO

EUGENIO RONDINI

FRANCESCA PERRUCCI

DANIELE NICCHI